

Data di pubblicazione: 04/06/2020

Nome allegato: Determina aggiudicazione DPI SVAS-signed.pdf

CIG: *Z252CCE44F;*

Nome procedura: acquisto di dispositivi di protezione individuale

per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Basilicata

DETERMINAZIONE n. 63 del 30.04.2020

- 1. **Tipologia di Determina** aggiudicazione gara
- 2. **Numero Visto** 6480-2020-V0036 del 24.04.2020
- 3. **Settore** Beni
- 4. **Oggetto** fornitura di dispositivi di protezione individuale. Misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19
- 1. Committente INPS DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
- 2. Tipologia di procedura P032 RICHIESTA DI OFFERTA
- 3. Procedura e-procurement SI
- 4. **CIG** Z252CCE44F
- 5. **CUI** non previsto
- 6. **CUP** non previsto
- 7. **Proposta di gara** non prevista
- 8. **Importo complessivo** (IVA esclusa) € 7.480
- 9. **Importo complessivo** (IVA inclusa) € 9.125,6
- 10.RUP Teresa Vizzuso

INPS

DIREZIONE REGIONALE BASILICATA

DETERMINAZIONE n. 63 del 30.04.2020

Oggetto: fornitura di dispositivi di protezione individuale. Misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19 per Sedi ed Agenzie della Regione

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione secondo il *criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016*

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 7.480, IVA esclusa (pari ad € 9.125,6 IVA inclusa), Capitolo 4U110405206, esercizio finanziario 2020

CIG: Z252CCE44F

Determinazione di aggiudicazione

IL DIRETTORE BASILICATA

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTA

la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 161 dell'11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico triennale di Direttore regionale Basilicata, a decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2019-2021, adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2019;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 10 del 9 maggio 2019, con cui è stata approvata la prima nota di variazione al citato bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa dell'INPS per l'anno 2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019;

VISTO

l'art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;

VISTO

l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTO

l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, di attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 6/2020;

VISTA

la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, che fornisce "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTO

in particolare, il punto 8 della suddetta Direttiva, a mente del quale le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.25/02/2020.0027906, recante "Indicazioni operative acquisti per misure preventive "Coronavirus" - rif. Hermes << Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19>>", con cui la Direzione centrale Risorse strumentali – Centrale unica Acquisti ha ribadito la possibilità, laddove le Strutture territoriali individuino fornitori disponibili, di acquisire autonomamente tutti i beni che venissero ritenuti necessari per importi inferiori a € 40.000 attraverso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI

i messaggi HERMES n. 714/2020, n. 716/2020, n. 807/2020 e n.976 del 5/03/2020 con cui l'Istituto ha adottato, in attuazione dei suddetti provvedimenti, le misure necessarie per arginare il rischio epidemiologico da CODIV – 19;

VISTO

il DPCM del 4 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e della Direttiva n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020;

VISTO

il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato fino al 03.05.2020 tutte le misure contenute nel DPCM del 11.03.2020

VISTA

la PEI della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti INPS.0980.06/03/2020.0003078 con la quale le Direzioni regionali, qualora individuino altri fornitori disponibili, possono, per importi inferiori a € 40.000, ricorrere autonomamente alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose altrimenti inevitabili, sempre con imputazione al capitolo obbligatorio delle spese per la sicurezza, ai sensi dell'art. 4.2 della determina commissariale 88 del 3 maggio 2010;

CONSIDERATO che questa Direzione ha ricevuto dall'inizio dell'emergenza ad oggi, da forniture disposte della DCRS, un approvvigionamento di n.300 mascherine tipo Montrario monovelo, n. 110 mascherine FFP2 senza valvola, 180 mascherine chirurgiche;

CONSIDERATO che con PEI del 26.03.2020 la DC Risorse Strumentali ha comunicato di aver avviato una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.c) del DLgs 50/2016 per l'acquisto di DPI per tutto il territorio nazionale;

TENUTO CONTO che nelle more dell'aggiudicazione della procedura negoziata di cui sopra, vi è la necessità di garantire un approvvigionamento alle Sedi della Regione, in quanto le mascherine oggi sono del tutto insufficienti per consentire al datore di lavoro il rispetto del Protocollo siglato il 14.03.2020 dal Governo e dalle Organizzazioni Sindacali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che prevede che i lavoratori, qualora presenti in ufficio, debbano essere dotati dei DPI;

PRESO ATTO

che nonostante le misure relative all'adozione dello smart-working come modalità lavorativa ordinaria, prevista da ultimo con il DPCM del 10.04.2020 e valida fino al 03.05.2020, sono state comunque individuate attività indifferibili in presenza di personale;

TENUTO CONTO che è presumibile che dal 04.05.2020 si potrebbe prevedere un graduale rientro del personale nelle Sedi, sia pur dando la preferenza alla modalità del lavoro agile, e che pertanto è ecessario dotare il personale dei DPI;

TENUTO CONTO che da parte dei Centri Medico Legali e dei Direttori provinciali è stata richiesta una urgente fornitura dei prodotti in questione per

poter ottemperare alle disposizioni di legge in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché al protocollo diramato dalla Presidenza del Consiglio in data 14/03/2020 in cui viene ribadita la necessità di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale;

RAVVISATA

pertanto la necessità di attivare altre ed ulteriori procedure necessarie per l'acquisto del materiale de quo, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VERIFICATO

che i beni in questione sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con possibilità di acquistare con Ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, e non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione:

ATTESO

che la trattativa diretta risponde a due precise fattispecie normative: a) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00; b) procedure negoziate senza bando, ai sensi dell'art. 63, del D.lgs. 50/2016, per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi;

DATO ATTO

che nel caso di specie sussistono i presupposti per entrambe le procedure, considerando le evidenti ragioni di urgenza;

CONSIDERATA l'estrema difficoltà di reperire sul mercato quantitativi idonei di dispositivi di protezione individuale e l'attuale fase emergenziale che ha portato ad una totale imprevedibilità delle dinamiche di mercato dei beni funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria (stock out, accaparramento, tempistiche di consegna non rispettate, etc.), la scrivente Direzione ha chiesto ad una pluralità di operatori presenti sul MEPA la disponibilità di DPI in quantitativi adequati e con pronta consegna, oltre che naturalmente il prezzo proposto. Fra questi ha selezionato i preventivi dal prezzo più basso per mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, soluzione idroalcolica e quanti in nitrile. Per gli altri DPI, invece, non ha trovato disponibilità in tempi brevi presso gli operatori che hanno risposto alla richiesta di preventivo;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti preventivi dai sequenti operatori economici:

- 1) Venneri Srl di Potenza preventivo del 20.04.2020
- 2) Medical Center Tito Scalo (PZ) preventivo del 21.04.2020
- 3) Tecnomedical Sogefisan di Potenza preventivo del 21.04.2020
- 4) Galaxy di Ferrara Maddalena Cerignola (FG) preventivo del 23.04.2020
- 5) IMEP di Piancazzo Giuseppe di Potenza preventivo del 23.04.2020
- 6) Blu service di Caorle (VE) preventivo del 23.04.2020

- 7) Chibo Srl di Parma preventivo del 23.04.2020
- 8) LA.RA.MEDICA di Laudato Raffaele di Rotondi (AV) preventivo del 20.04.2020
- 9) SVAS BIOSANA S.p.A. di Somma Vesuviana (NA) preventivo del 24.04.2020

CONSIDERATO che il preventivo migliore per mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 è risultato quello della ditta SVAS BIOSANA con sede legale a Somma Vesuviana (NA). Il prezzo offerto è stato pari ad € 0,70, IVA esclusa, per mascherina chirurgica, con disponibilità di 10.000 pz. e di € 4 per mascherina FFP2, con disponibilità di 120 pz.;

CONSIDERATO che con mia determinazione n. 50 del 24.04.2020 veniva autorizzata trattativa diretta MEPA n.1277783 con la soc. Svas Biosana per l'acquisto di mascherine chirurgiche e di mascherine FFP2;

VISTA l'ordinanza n.11 del 26.04.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha fissato il prezzo delle mascherine chirurgiche a € 0,50 cadauna, IVA esclusa;

CONSIDERATO che il fornitore non ha accettato di addivenire ad una diminuzione del prezzo di cui al preventivo del 24.04.2020, prezzo su cui si è basata questa Direzione per avviare la trattativa diretta MEPA con la società in questione. Al prezzo calmierato la società si è dichiarata non disposta a fornire le mascherine chirurgiche;

verificato

sul mercato il blocco delle vendite di mascherine chirurgiche a prezzo
calmierato a cura di produttori e distributori, dopo l'emanazione
dell'ordinanza 11/2020, in attesa di un accordo con il Commissario
straordinario all'emergenza Covid 19 che porti ad una riconsiderazione
del prezzo massimo di € 0.50 ritenuto inferiore all'attuale costo
d'acquisto/produzione;

CONSIDERATO che intanto, nel caso di specie, da un lato v'è l'esigenza-impellenza di procurarsi un minimo quantitativo di dispositivi necessari per tutelare, nelle prossime settimane in attesa degli approvvigionamenti della direzione centrale, il diritto alla salute dei lavoratori dell'Istituto in Regione; dall'altro lato, v'è il dovere di conformare la condotta amministrativa alle disposizioni normative esistenti e di non fare scelte contabili dannose per l'Istituto;

VISTO

il parere legale acquisito a mezzo nota del 28.04.2020 con cui il
Coordinatore legale regionale ha chiarito che, in una situazione di
necessità come quella attuale "..... la tutela del diritto alla salute vien
prima del dovere di conformare la condotta amministrativa a un
provvedimento sopraggiunto rispetto al momento in cui l'iter di cui
stiamo discutendo aveva preso avvio";

RICHIAMATO l'articolo 2033 c.c., che prevede la ripetibilità di quanto pagato in più, per effetto del meccanismo della sostituzione legale delle clausole contrattuali nulle previsto dall'articolo 1339 c.c., a mente del quale "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme

corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti";

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura di 10.000 mascherine chirurgiche - così come da trattativa MEPA e considerando il prezzo non calmierato delle mascherine chirurgiche ma il prezzo pattuito di 0.70 al pezzo - è pari ad € 7.000, senza IVA e ad € 8.540 con IVA e che la spesa per 120 mascherine FFP2 è pari ad € 480, senza IVA e ad € 585,6, con IVA;

RITENUTO

di dare preminenza alla tutela della salute dei lavoratori e, quindi, considerando che non vi sono scorte di mascherine, procedere all'aggiudicazione della fornitura di mascherine chirurgiche ed FFP2 al prezzo rispettivamente di € 0.70 e di € 4.00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) e comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa diretta su MEPA con il fornitore SVAS BIOSANA di Somma Vesuviana (NA);

VISTO

l'art.36 comma 6-bis del DLgs 50/2016 prevede che Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi;

VISTO

l'art.36 comma 6-ter del DLgs 50/2016 che prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante:

- ha espletato le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che l'esito è stato positivo;
- per i restanti requisiti, ha acquisito autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lqs. 50/2016;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 9.125,6 IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitolo di spesa	Oggetto	Importo - IVA	Importo - IVA
	33	esclusa	inclusa
4U110405206	Fornitura di 10.000 mascherine chirurgiche	€7.000	€8.540
4U110405206	Fornitura di 120 mascherine FFP2	€ 480	€ 585,6
	Totale	7.480	€ 9.125,6

DETERMINA

- 1. di aggiudicare la Trattativa diretta n. 1277783 su MEPA, per fornitura dispositivi di protezione individuale consistenti in 10.000 mascherine chirurgiche al prezzo di € 0.70 cad. e 120 mascherine FFP2 al prezzo di € 4 cad. all'operatore economico SVAS BIOSANA SPA con Sede legale a Somma Vesuviana (NA), partita IVA:01354901215, per un importo complessivo di € 9.125,6, IVA inclusa, pari ad € 7.480, IVA esclusa;
- 2. di autorizzare impegno di spesa come segue:

Capitolo di spesa	Oggetto	Importo – IVA	Importo – IVA
·		esclusa	inclusa
	Fornitura di 10.000 mascherine chirurgiche	€7.000	€8.540
4U110405206	Fornitura di 120 mascherine FFP2	€ 480	€ 585,6
	Totale	7.480	€ 9.125,6

3. di conferire mandato al RUP, dr.ssa Teresa Vizzuso, per i successivi incombenti di svolgimento della procedura.

Il Direttore regionale Michele Salomone